



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Ord. serv. N. 31/14

Al personale addetti
Ufficio recupero crediti
SEDE

Oggetto: nuovo regolamento in materia di recupero delle spese del processo penale. DECRETO 10 giugno 2014, n. 124 - Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale. (GU n.198 del 27-8-2014)

- Visto il Decreto 10/6/2014 n. 124 "Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale" in G.U. n. 198 del 27/08/2014 vigente dal 11 settembre p.v.;
- Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato Adunanza di sezione del 23/01/2014 Sezione Consultiva Atti normativi;
- ritenuta la necessità di diramare nuove disposizioni in materia di recupero delle spese nel processo penale;

tutto ciò ritenuto e considerato

d i s p o n e

Dall'11 settembre 2014 diviene vigente il testo del regolamento allegato.

Il provvedimento fornisce le indicazioni sulle spese anticipate dall'erario sia per quanto riguarda il recupero **forfetizzato** (Art. 1) che il recupero **per intero** (nei confronti del condannato nella loro interezza) **e per quota** (Art. 2) nel caso di pluralità di condannati il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun condannato, senza vicolo di solidarietà, in parti uguali.

Le spese che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'Art. 2 **o in altra disposizione di legge o del TU spese di giustizia**, sono recuperate nella misura fissa stabilita nella tabella A) allegata al regolamento. Ciò risolve il problema precedentemente creato dal D.M. 111/2013, rendendo quindi recuperabili tutte le spese di cui all'art. 5 del TU spese di giustizia, tra cui le spese di custodia (art. 204 TU).

Nell'art. 2 si riepilogano le spese da recuperare interamente e per quota, sulla base di quanto disposto dall' articolo 205, comma 2 del T.U. in materia di giustizia (DPR n. 105/2002), ovvero:

- le spese per la consulenza tecnica e per la perizia,
- per la pubblicazione della sentenza penale di condanna,
- per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi,

cui si devono aggiungere le spese ripetibili di cui all'art. 5 del TU.

Il comma 2 del D.M. 114/2014 stabilisce inoltre che, in attesa dell'emanazione di un decreto ministeriale previsto dal comma 2-bis del citato art. 205, le spese di cui all' Art. 96 del Dlgs 259/2003, ovvero le spese per prestazioni obbligatorie quali

intercettazioni e informazioni, siano anch'esse soggette al recupero per intero o in parti uguali secondo quanto stabilito al comma 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, del presente decreto si applicano per il recupero delle spese anticipate dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di condanna **è divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento**, ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, **che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale n. 111** e fino all'entrata in vigore del presente regolamento (19/10/2013-11/9/2014).

Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, è abrogato, salva restando la disposizione transitoria dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 111, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva prima del citato decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, cioè per le sentenze di condanna **divenute definitive prima del 19 ottobre 2013**, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del suddetto D.M. relative alle spese anticipate dall'erario.

Bologna 1/09/2014

Il Dirigente
Dott.ssa Mariena Cerati

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 giugno 2014, n. 124

Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale.

(GU n.198 del 27-8-2014)

Vigente al: 11-9-2014

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 205 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 3, lett. e), dell'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare i commi 1 e 2 secondo i quali la misura del recupero delle spese del processo penale anticipate dall'erario e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 gennaio 2014;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Recupero forfettizzato

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella A» allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'.

Art. 2

Recupero per intero e per quota

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate dal condannato nella loro interezza. In caso di pluralita' di condannati, il recupero delle spese e'

operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', in parti uguali.

2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' operato nella loro interezza. In caso di pluralita' di condannati, il recupero delle spese e' operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', in parti uguali.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, del presente decreto si applicano per il recupero delle spese anticipate dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale n. 111 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, e' abrogato, salva restando la disposizione transitoria dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 111, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva prima del citato decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 giugno 2014

Il Ministro della giustizia: Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni,
reg.ne - succ. n. 2324

Tabella A

Definizioni del processo in primo grado

1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari - art. 447 codice di procedura penale:

a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - Importo: 60 euro;

2) Definizione del processo in udienza preliminare:

a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato - Importo: 150 euro;

b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - Importo: 60 euro;

3) Definizione del processo in giudizio:

- a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di decreto che dispone il giudizio - Importo: 180 euro;
- b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio immediato - Importo: 150 euro;
- c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio direttissimo - Importo: 150 euro;
- d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo - Importo: 80 euro;
- e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di citazione diretta a giudizio - Importo: 150 euro;
- f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa a seguito di citazione diretta a giudizio - Importo: 60 euro;
- g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinnanzi al giudice di pace - Importo: 150 euro;
- h) sentenza di condanna in Corte d'assise - Importo: maggiorazione di 30 euro;

4) Definizione del processo mediante remissione di querela:

- a) sentenza che dichiara l'improcedibilita' per remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado - Importo: 60 euro;
- b) sentenza che dichiara l'improcedibilita' per remissione di querela nei successivi gradi di giudizio - Importo: 80 euro;

5) Definizione del processo mediante oblazione:

- a) sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di domanda di oblazione proposta nel corso delle indagini preliminari e in ogni altro caso - Importo: 80 euro.

Giudizi di impugnazione

- 1) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito di tutti i giudizi di appello, sia con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in esito al giudizio di riesame - Importo: 60 euro;
- 2) sentenze in Corte d'assise d'appello - Importo: maggiorazione di 30 euro;
- 3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito del giudizio di cassazione, sia con dibattimento che in camera di consiglio - Importo: 60 euro.

Altri procedimenti

Importo: 60 euro.